

Roma, 09/05/2019

Cassa depositi e prestiti società per azioni

CIRCOLARE N. 1293

Oggetto: Rinegoziazione per l'anno 2019 dei prestiti concessi alle Città Metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile alla rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2019 concessi alle Città Metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana (di seguito "Enti"), inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii., alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Parte prima

Caratteristiche dei prestiti

1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili

Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") intestati ai suddetti Enti, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili;
- b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° gennaio 2019, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto I) attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché sia stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("TUEL"), esitato positivamente ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL.

Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- II. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
- III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- IV. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;
- V. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del TUEL, esitato positivamente ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL;
- VI. concessi in base a leggi speciali.

In ogni caso, i prestiti rinegoziabili da ciascun Ente saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo di cui al successivo Punto 1, Parte Seconda (Procedura di adesione).

2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati

Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalità indicate nella Parte seconda della presente Circolare; i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito “Prestiti Rinegoziati”) avranno le seguenti caratteristiche:

- debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2019;
- corresponsione al 30 giugno 2019 della quota interessi maturata nel primo semestre 2019, calcolata al tasso di interesse ante rinegoziazione, unitamente ad una quota capitale pari allo 0,25% del debito residuo al 1° gennaio 2019;
- corresponsione dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 di quote capitale semestrali costanti posticipate, ciascuna pari allo 0,25% del debito residuo al 1° gennaio 2019, e di quote interessi semestrali, calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- corresponsione dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti di rate semestrali costanti posticipate (comprehensive di quota capitale e quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- scadenza del prestito post rinegoziazione fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per quelli con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
- tasso di interesse fisso (di seguito “Tasso post rinegoziazione”) determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati;

- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. I *covenant* previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati;
- regolamento del rimborso anticipato volontario dei prestiti, consentito a partire dal 30 giugno 2021, della risoluzione, del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
- dai vigenti contratti, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.

Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito delle iniziative promosse da CDP in relazione agli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (2012) e al crollo del Viadotto Polcevera del Comune di Genova (2018), si procederà alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitale relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Inoltre, con riferimento ai suddetti prestiti, in caso di adesione alla rinegoziazione è prevista, alla scadenza del 30 giugno 2019, la corresponsione di una quota capitale pari allo 0,25% del debito residuo, oltre che della quota interessi originariamente prevista nei vigenti piani di ammortamento e di eventuali quote interessi oggetto di precedenti differimenti con data di esigibilità corrispondente allo stesso 30 giugno 2019.

Parte seconda

Procedura di adesione e perfezionamento

Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei Prestiti Originari e di perfezionamento dei contratti.

1. Procedura di adesione

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo di adesione (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo").

La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi:

- 1) scelta delle condizioni;
- 2) domanda di adesione;
- 3) perfezionamento del contratto.

1.1 Scelta delle condizioni

Durante il Periodo di Adesione, dal 13 al 24 maggio 2019, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente può accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA ed effettuare le azioni sotto elencate:

- 1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare;
- 2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ed inserire l'indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controfirmati per accettazione dalla CDP ai sensi del successivo punto 1.3;
- 3) confermare di voler accettare le condizioni di cui al precedente punto 2;

- 4) compilare, entro il 28 maggio 2019, il *form* documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 5;
- 5) effettuare il *download* entro il 28 maggio 2019 *i)* della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, *ii)* del relativo documento con il quale l'Ente attesta l'approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, *iii)* dell'elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti"), nel quale sono indicate, tra l'altro, le caratteristiche post rinegoziazione, *iv)* del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, *v)* della delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto dal successivo punto 1.2.

1.2 Domanda di adesione

L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il 28 maggio 2019, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:

- a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno firmato digitalmente;
- b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti;

- c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto firmato digitalmente;
- d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy (il cui modulo è disponibile nell'Applicativo), completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore del contratto, in corso di validità, firmato digitalmente;
- e) l'attestazione firmata digitalmente circa l'impegno a destinare i risparmi derivanti dalla rinegoziazione all'estinzione dei derivati, indicati in un apposito elenco ("Elenco Derivati"), ovvero alla realizzazione di investimenti.

Inoltre dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 28 maggio 2019 e in originale, le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, generate dall'Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. Le suddette delegazioni devono essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo:

Cassa depositi e prestiti società per azioni – Finanziamenti Enti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: "Rinegoziazione per l'anno 2019 dei prestiti concessi alle Città Metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana".

Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP.

La CDP provvederà ad inviare, prima della scadenza del 28 maggio 2019, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente Punto 1.1, e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta.

1.3 Perfezionamento del contratto

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalità e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 3 giugno 2019, sancisce il perfezionamento del Contratto.

2. Limitazioni e considerazioni finali

La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

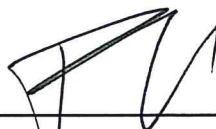
- a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione;
- b) la CDP si riserva il diritto di risolvere il contratto di rinegoziazione in caso di:
 - mancata ricezione della comunicazione di avvenuta estinzione dei derivati, a cui sono destinati, in tutto o in parte, i risparmi derivanti dall'operazione di rinegoziazione, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di estinzione indicata nell'Elenco Derivati;
 - mancata produzione, in caso di richiesta di CDP e di destinazione dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione, in tutto o in parte, alla realizzazione di investimenti, di documentazione comprovante tale destinazione;
- c) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, con effetto al 30 giugno 2019 ed al 31 dicembre 2019, di riduzione con effetto al 1° luglio 2019 e di variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 30 giugno 2019, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;
- d) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2019, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;

- e) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.

3. Ulteriori informazioni

Si informa che CDP, con successiva circolare, si renderà disponibile a rinegoziare i Prestiti Originari in favore dei soli Enti che non abbiano aderito alla rinegoziazione oggetto della presente Circolare, nel corso del secondo semestre del 2019. La rinegoziazione, le cui modalità, termini e condizioni saranno in ogni caso quelle specificate nella circolare sopra citata, avrà effetto sul debito residuo in essere al 1° gennaio 2020 e prevedrà:

- per le rate scadenti dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021, il pagamento di quote capitale pari allo 0,25% di tale debito residuo e di quote interessi calcolate sulla base del tasso di interesse post rinegoziazione;
- corresponsione dal 30 giugno 2022 fino alla scadenza dei prestiti di rate semestrali costanti posticipate (comprehensive di quota capitale e quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- scadenza del prestito post rinegoziazione fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per quelli con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043.



L'Amministratore delegato

Fabrizio Palermo